



Bruxelles, 31 ottobre 2018
(OR. en)

12794/3/18
REV 3

LIMITE

EJUSTICE 130
JURINFO 59
JAI 963

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	11724/4/18 REV 4
Oggetto:	Progetto di strategia in materia di giustizia elettronica europea 2019-2023

Si trasmette in appresso, per le delegazioni, il progetto di strategia in materia di giustizia elettronica, nella versione modificata a seguito delle discussioni tenutesi il 24 settembre 2018 e il 16 ottobre 2018, e le osservazioni formulate per iscritto.

La presente versione tiene conto dei riscontri sul progetto di piano d'azione 2009-2013 in materia di giustizia elettronica, integrandovi ulteriori informazioni sulla creazione del piano d'azione e sulla sua attuazione.

La presente versione sarà ora trasmessa al Coreper e al Consiglio per adozione.

Progetto di strategia in materia di giustizia elettronica 2019-2023

I. Introduzione

1. La giustizia elettronica europea è intesa a migliorare l'accesso alla giustizia in un contesto paneuropeo e sviluppa tecnologie dell'informazione e della comunicazione, integrandole nell'accesso alle informazioni giuridiche e nelle attività dei sistemi giudiziari. Le procedure svolte con modalità digitale e la comunicazione elettronica tra i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari sono diventati un elemento essenziale del funzionamento efficace del sistema giudiziario negli Stati membri.
2. È da oltre un decennio che l'Unione europea si impegna a favore della giustizia elettronica europea. Il Consiglio¹, la Commissione² e il Parlamento europeo³ hanno dimostrato la loro volontà di sviluppare la giustizia elettronica.
3. Finora due piani d'azione relativi alla giustizia elettronica europea⁴, unitamente a una strategia in materia di giustizia elettronica 2014-2018⁵, hanno guidato l'azione in questo settore. Il Consiglio, per mezzo dei suoi organi preparatori competenti, e gli Stati membri, la Commissione e l'Ufficio delle pubblicazioni hanno attuato i due piani d'azione.

¹ Conclusioni del Consiglio GAI del 12 e 13 giugno 2007, pag. 43 del doc. 10267/07.

² In risposta al Consiglio, la Commissione ha presentato la sua comunicazione dal titolo "Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica" del 5 giugno 2008 (COM(2008) 329 final, doc. 10285/08 del Consiglio).

³ Risoluzione sulla giustizia elettronica approvata nella seduta plenaria del 18 dicembre 2008, 2008/2125 (INI).

⁴ Piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea (GU C 75 del 31.3.2009, pagg. 1-12); piano d'azione pluriennale 2014-2018 in materia di giustizia elettronica europea (GU C 182 del 14.6.2014, pagg. 2-13).

⁵ Progetto di strategia in materia di giustizia elettronica europea 2014-2018 (GU C 376 del 21.12.2013, pagg. 7-11).

4. Il portale europeo della giustizia elettronica (il portale) è stato arricchito con pagine informative⁶, strumenti di ricerca⁷ e moduli dinamici⁸. La sua veste grafica è stata rinnovata nel tentativo di migliorare e facilitare l'esperienza degli utenti.
5. Lo sviluppo di strumenti elettronici per la giustizia elettronica è stato esponenziale, dato che ora tali strumenti permettono lo svolgimento di procedimenti giudiziari digitali utilizzando canali elettronici sicuri⁹, comunicazioni sicure tra le autorità giudiziarie¹⁰, una più facile informazione dei cittadini sulle disposizioni giuridiche¹¹ e un accesso a taluni registri nazionali sotto la responsabilità degli Stati membri¹² o delle organizzazioni professionali.
6. In modo analogo, EUR-Lex è stato arricchito con nuove tipologie di documenti e strumenti di ricerca. Inoltre, è stato aggiornato con l'aggiunta di nuovi atti giuridici e di nuova giurisprudenza, tra cui misure nazionali di recepimento e giurisprudenza nazionale, e di sintesi della legislazione che illustrano gli atti giuridici dell'UE in un linguaggio semplice. Sulla base dei riscontri forniti dai cittadini, sono state migliorate anche le funzionalità e la struttura di EUR-Lex.
7. Sono state redatte due relazioni sullo stato di avanzamento del piano d'azione 2014-2018, una dal Consiglio¹³ e l'altra dalla Commissione¹⁴.

⁶ Tali pagine riguardano argomenti che vanno dal diritto di famiglia e dalla formazione in materia di diritto dell'UE destinata agli operatori di giustizia fino ai diritti delle vittime nell'ambito dei procedimenti penali o al diritto dei consumatori.

⁷ Tali strumenti permettono agli operatori di giustizia, alle imprese o alle autorità competenti in materia di protezione dei diritti umani di effettuare ricerche.

⁸ Ad esempio, alcuni documenti pubblici, come i certificati di nascita o di domicilio, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 200 del 26.7.2016, pagg. 1-136).

⁹ Come i moduli dinamici per le controversie di modesta entità, disponibili sul portale della giustizia elettronica.

¹⁰ Attraverso i gateway e-Codex previsti, ad esempio, per il progetto sulle prove elettroniche.

¹¹ Come l'utilizzo dell'identificatore europeo della legislazione (ELI) e dell'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) per la ricerca e l'analisi di testi giuridici e giurisprudenziali.

¹² Ad esempio i registri delle imprese, mediante il sistema di interconnessione dei registri delle imprese, o i registri fallimentari.

¹³ Versione attuale del 10 ottobre 2018: doc. WK 598/2018 REV 2

¹⁴ Doc. WK 8440/2018; versione definitiva disponibile all'indirizzo:
<https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d72311d9-c070-11e8-9893-01aa75ed71a1>

II. Collegamenti tra i principi di giustizia elettronica e di eGovernment

8. I lavori svolti nel settore della giustizia elettronica possono favorire altri settori. E-CODEX, in particolare, può fornire strumenti fondamentali, come la consegna elettronica, a vari settori. Analogamente, i risultati del progetto e-SENS, ormai giunto a termine, sono volti a facilitare l'introduzione di servizi pubblici digitali transfrontalieri attraverso componenti tecniche generiche e riutilizzabili.
9. Consentendo un accesso più semplice alle informazioni e alla giustizia, la giustizia elettronica dovrebbe contribuire allo sviluppo del mercato unico digitale, che è uno degli obiettivi dell'eGovernment, come indicato nella dichiarazione di Tallinn sull'eGovernment¹⁵.
Le iniziative in materia di giustizia elettronica europea dovrebbero mirare ad assicurare una maggiore coerenza con il quadro dell'eGovernment, in considerazione delle disposizioni costituzionali riguardanti il sistema giudiziario negli Stati membri (indipendenza della magistratura e separazione dei poteri), facendo seguito alle conclusioni del Consiglio del 20 settembre 2016 sul piano d'azione per l'eGovernment 2016-2020: accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione¹⁶ e alla comunicazione della Commissione, del 19 aprile 2016, da titolo "Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione"¹⁷.
10. Conformemente a tali conclusioni del Consiglio del 20 settembre 2016, le iniziative avviate nell'ambito della giustizia elettronica europea dovrebbero osservare i principi¹⁸ enunciati nella comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016¹⁹.

¹⁵ Dichiarazione di Tallinn sull'eGovernment in occasione della riunione ministeriale tenutasi il 6 ottobre 2017, durante la presidenza estone del Consiglio dell'UE, <https://www.eu2017.ee/news/insights/tallinn-declaration-egovernment-ministerial-meeting-during-estonian-presidency>.

¹⁶ Doc. 12359/16.

¹⁷ Doc. 8097/16, COM(2016) 179 final.

¹⁸ Tali principi sono: "digitale per definizione" (compreso l'adeguamento delle iniziative legislative all'era digitale), il principio "una tantum" (nel debito rispetto delle norme in materia di protezione dei dati), "inclusività e accessibilità", "apertura e trasparenza", "transfrontaliero per definizione" (se del caso), "interoperabile per definizione" (sulla base di norme e di specifiche aperte conformemente ai principi di normazione) e "fiducia e sicurezza".

¹⁹ Digitalizzazione dell'industria europea - Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale; COM/2016/0180 final

11. In particolare, la giustizia elettronica europea dovrebbe:
- sostenere un approccio digitale per definizione, in particolare
 - adoperandosi per fornire ai cittadini e alle imprese la possibilità di interagire digitalmente con le autorità, e
 - integrando un approccio digitale per definizione nella legislazione nazionale e dell'UE al fine di garantire le pertinenti disposizioni giuridiche e assicurare pertanto la certezza del diritto e le interazioni senza soluzione di continuità in un contesto nazionale e transfrontaliero;
 - funzionare secondo il principio "una tantum", ossia evitando le procedure ridondanti e, in linea con le norme in materia di protezione dei dati, riutilizzando nel corso di ulteriori procedure informazioni introdotte nel sistema una sola volta, se non obsolete;
 - essere orientata all'utente, ossia disporre di applicazioni, di siti web, di strumenti e di sistemi concepiti nell'ottica della facilità d'uso e dell'autonomia degli utenti.

III. Obiettivi della giustizia elettronica europea

12. La giustizia elettronica mira ad agevolare l'accesso alla giustizia e al funzionamento dei sistemi giudiziari, anche nei casi transfrontalieri, per i cittadini, gli operatori della giustizia e le autorità, tenendo conto dell'indipendenza della magistratura e della separazione dei poteri. Realizza questo obiettivo mediante la semplificazione e la digitalizzazione delle comunicazioni, dell'accesso alle procedure e alle informazioni giuridiche e della connessione ai sistemi nazionali e tra di essi in un contesto transfrontaliero.

A. Accesso all'informazione

13. L'obiettivo è migliorare l'accesso all'informazione nel settore della giustizia nell'Unione europea, in particolare:
- le informazioni sui diritti dei cittadini, che contribuiscono a sensibilizzarli,
 - le informazioni sul diritto dell'UE nonché sul diritto nazionale che recepisce quello dell'UE,
 - le informazioni sulle procedure, che aiutano i cittadini a utilizzare i diversi strumenti messi a loro disposizione per lo svolgimento di tali procedure, quali i moduli dinamici o gli strumenti di ricerca per operatori e autorità (giudiziarie),
 - le informazioni sulle autorità competenti, che aiutano i cittadini a individuare le autorità competenti e le pertinenti legislazioni nazionali, nell'ambito di procedimenti giudiziari o stragiudiziali,
 - le informazioni disponibili al pubblico contenute nei registri nazionali, e
 - i dati pertinenti per l'utilizzazione della giustizia elettronica²⁰ e della legislazione online²¹.
14. Il portale, insieme a EUR-Lex, svolge un ruolo importante nella realizzazione di questo obiettivo.
15. Il portale deve continuare ad essere sviluppato per essere uno sportello unico più interattivo per la giustizia, che offre l'accesso a servizi elettronici o a soluzioni elettroniche.
16. È opportuno sviluppare EUR-Lex per soddisfare ulteriormente le esigenze dei cittadini e consentire loro di reperire facilmente tutte le informazioni pertinenti sul diritto dell'UE.

²⁰ Ad esempio i dati che, pur non essendo di natura giuridica, sostengono l'uso degli strumenti della giustizia elettronica, quali i registri degli operatori del settore, le informazioni sulle imprese o sullo stato di insolvenza delle persone e delle imprese.

²¹ Quali i dati connessi alla legislazione, ossia i metadati. L'accesso a questi dati dovrebbe essere fornito in formati riutilizzabili, al fine di promuovere l'interoperabilità - sia essa tecnica (uso di formati di dati aperti) o semantica (uso di vocabolari controllati, come Euro-Voc) - e l'utilizzabilità - semplificando l'accesso ai dati giuridici attraverso l'uso di identificatori quali ELI ed ECLI.

17. Al fine di consentire l'accesso alle informazioni che possono essere utilizzate nei procedimenti giudiziari e stragiudiziali, i pertinenti registri, come i registri delle imprese e i registri fallimentari, sono stati interconnessi o sono in fase di interconnessione. Per semplificare l'accesso alle informazioni e facilitare il lavoro degli operatori dovrebbero essere stabilite, se necessario, ulteriori interconnessioni di registri e di basi di dati.
18. In questo contesto occorre proseguire i lavori volti a coinvolgere strettamente gli operatori della giustizia, che hanno un duplice ruolo, quello di utenti delle informazioni fornite dai progetti riguardanti l'interconnessione di registri o di basi di dati e, in taluni casi, quello di responsabili dell'attuazione e del funzionamento di tali registri e basi di dati.

B. Comunicazione elettronica nel settore della giustizia

19. La dematerializzazione dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali dovrebbe essere proseguita al fine di offrire un accesso più facile e più veloce ai tribunali e di agevolare il ricorso ai procedimenti stragiudiziali mediante l'uso di strumenti sicuri di comunicazione elettronica, segnatamente e-CODEX, in situazioni transfrontaliere.
20. La giustizia elettronica dovrebbe facilitare l'interazione e la comunicazione elettroniche tra le autorità giudiziarie nonché con i cittadini e gli operatori della giustizia in procedimenti giudiziari (ad esempio mediante videoconferenza o scambio elettronico sicuro di dati) nel rispetto del quadro giuridico in vigore.
21. Talune funzionalità dovrebbero essere accessibili solo ai membri delle autorità giudiziarie, mediante un accesso sicuro con diritti di accesso specifici e un metodo di autenticazione uniforme o interoperabile, basato sui sistemi conformi al regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS).
22. Le disposizioni del quadro giuridico eIDAS dovrebbero essere esaminate e applicate ogni volta che servizi fiduciari nel settore della giustizia sono in corso di attuazione o forniti.

23. I sistemi di giustizia elettronica possono essere utilizzati per facilitare il funzionamento di varie reti esistenti a livello europeo, quali la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e la rete giudiziaria europea in materia penale. A tal fine, le possibilità offerte dal sistema di giustizia elettronica europea e dal portale potrebbero essere ulteriormente utilizzate, in consultazione con le organizzazioni suddette.

C. Interoperabilità

24. Ciascuno Stato membro dovrebbe assicurare l'attuazione e la gestione sul piano tecnico dei sistemi di giustizia elettronica nazionali necessari per agevolare l'interconnessione e l'interoperabilità tra i sistemi degli Stati membri. Dovrebbe essere assicurata la compatibilità tra i vari aspetti tecnici, organizzativi, giuridici e semantici prescelti per le applicazioni dei sistemi giudiziari, garantendo nel contempo agli Stati membri la flessibilità. In questo contesto dovrebbero essere presi in considerazione i principi stabiliti nel quadro europeo di interoperabilità.

IV. Principi della giustizia elettronica

A. Orientamenti per il piano d'azione

i. Definizione delle priorità

25. L'inserimento di progetti nel piano d'azione dovrebbe essere deciso sulla base di priorità definite in funzione dell'importanza riconosciuta per i cittadini, le imprese e il sistema giudiziario, delle prospettive di sostenibilità, degli sviluppi tecnologici e del numero di Stati membri partecipanti fin dall'inizio. I progetti prioritari dovrebbero basarsi su una tecnologia sufficientemente matura per poter essere attuata a costi ragionevoli, garantendo nel contempo una stabilità e una qualità del servizio adeguate. I progetti dovrebbero offrire vantaggi ai cittadini, alle imprese e/o al sistema giudiziario e applicarsi in procedure ampie o importanti. I progetti devono coinvolgere potenzialmente tutti o quasi tutti gli Stati membri. I progetti possono coinvolgere le istituzioni dell'UE.

26. I progetti considerati prioritari a causa del loro attuale avanzamento, dell'urgenza o dei collegamenti con altri progetti, figureranno in un elenco primario contenuto nel piano d'azione.
27. Parallelamente, sarà stilato un elenco di riserva dei progetti per i quali non sembrano essere state soddisfatte, al momento, alcuni dei presupposti fondamentali. I progetti con priorità inferiore contenuti in questo elenco di riserva potranno ancora essere attuati con la partecipazione degli Stati membri che desiderano dar seguito al progetto una volta trovate soluzioni per gli ostacoli esistenti o per le condizioni non soddisfatte e potranno ancora ricevere finanziamenti se gli inviti a presentare proposte ne comprendono l'ambito di applicazione.

ii. Continuità

28. I progetti in corso dei piani d'azione precedenti dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della loro inclusione nel piano d'azione in fase di elaborazione, al fine di promuoverne la continuità. Dovrebbero essere inclusi in via prioritaria i progetti che hanno già prodotto e dimostrato risultati positivi.

iii. Evolutività

29. Il piano d'azione dovrebbe essere flessibile per quanto concerne gli sviluppi futuri, sia giuridici che tecnici. Ne consegue che un progetto specifico potrebbe essere aggiunto al piano d'azione se un atto giuridico sollecita l'adozione di misure nel settore della giustizia elettronica.
30. I settori della tecnologia giuridica quali l'intelligenza artificiale (IA), la tecnologia blockchain, la traduzione elettronica o la realtà virtuale, ad esempio, andrebbero monitorati attentamente al fine di individuare e cogliere le opportunità che potrebbero incidere positivamente sulla giustizia elettronica.
31. In particolare, l'intelligenza artificiale (IA) e la tecnologia blockchain potrebbero avere un impatto positivo sulla giustizia elettronica, ad esempio aumentando l'efficienza e la fiducia. Qualsiasi sviluppo e diffusione futuri di tali tecnologie devono tenere conto dei rischi e delle sfide, in particolare in relazione alla protezione dei dati e all'etica.

iv. Cooperazione con gli operatori

32. I progetti che sono proposti o gestiti dagli operatori e/o che li coinvolgono dovrebbero poter essere inclusi nel piano d'azione se soddisfano i requisiti contenuti nei tre punti precedenti.
33. I progetti proposti dagli operatori saranno avviati su iniziativa degli stessi.
34. Resta inteso che non tutti gli Stati membri saranno in grado di prestare assistenza nell'attuazione di tali progetti, a causa delle differenze tra i sistemi nazionali.

B. Attuazione del piano d'azione

i. Partecipazione volontaria

35. I progetti sulla giustizia elettronica si basano sul principio dell'azione volontaria, salvo nei casi in cui uno specifico strumento giuridico imponga obblighi. Tuttavia, sin dall'inizio di ogni iniziativa si dovrebbe puntare a un'ampia partecipazione degli Stati membri, in quanto ciò contribuisce a un maggiore impatto positivo e a un migliore potenziale in termini di sostenibilità.

ii. Sostenibilità

36. In linea generale, la sostenibilità dovrebbe essere considerata un presupposto fondamentale per l'inclusione di un progetto sulla giustizia elettronica nel piano d'azione. Tale sostenibilità comprende aspetti organizzativi, giuridici, tecnici e finanziari.
37. Dovrebbe essere garantito in tempo utile un quadro sostenibile per la governance e la manutenzione dei progetti, eventualmente mediante strumenti giuridici dell'UE²².

²² Come, ad esempio, e-CODEX (fatte salve le soluzioni tecniche future).

38. La piena conformità dei progetti sulla giustizia elettronica al quadro giuridico dell'UE costituisce un presupposto fondamentale per la loro sostenibilità.
39. I requisiti tecnici dovrebbero poter essere adottati facilmente dagli Stati membri e dovrebbero essere ulteriormente sviluppati tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche. Dovrebbe essere garantito un livello adeguato di cibersecurity.
40. È opportuno distinguere tra i progetti pilota e le soluzioni su larga scala. Queste ultime saranno sviluppate e attuate sulla base di strumenti giuridici istituiti, che conterranno disposizioni relative alla governance e alla sostenibilità. I progetti pilota saranno limitati nel tempo. Alla conclusione di un progetto pilota, si deciderà se trasformarlo in una soluzione su larga scala, se proseguirlo in modo autonomo, preferibilmente senza il finanziamento dell'UE, o se interromperlo.

iii. Sostenibilità finanziaria

41. La Commissione europea, gli Stati membri e le organizzazioni degli operatori dovrebbero assicurare la tempestiva disponibilità di finanziamenti adeguati per i progetti sulla giustizia elettronica²³.
42. L'accesso ai finanziamenti andrebbe facilitato a livello dell'UE, in particolare semplificando il più possibile le formalità amministrative, nel rispetto del regolamento finanziario²⁴.

²³ Tali finanziamenti potrebbero essere forniti, ad esempio, mediante programmi di sovvenzione della Commissione, come il meccanismo per collegare l'Europa (MCE).

²⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2018:193:TOC>

iv. Decentramento

43. La giustizia elettronica europea si basa sul principio di un modello decentrato a livello europeo che colleghi tra loro i diversi sistemi già istituiti negli Stati membri. L'approccio decentrato alla giustizia elettronica rispetta pertanto i principi di proporzionalità e di sussidiarietà.
44. Tuttavia, è possibile che in alcune situazioni specifiche sia previsto o imposto dal diritto dell'UE anche un approccio centralizzato.

v. Organizzazione dei lavori sulla giustizia elettronica

45. L'attuazione generale del piano d'azione sulla giustizia elettronica è seguita dai competenti organi preparatori del Consiglio dell'Unione europea.
46. Se necessario, un numero limitato di gruppi di esperti coinvolti in progetti specifici può riunirsi per realizzare progressi in questi settori di attività, scambiando informazioni e migliori pratiche e promuovendo la partecipazione.
47. Al fine di favorire il successo dell'attuazione della giustizia elettronica, nei lavori in materia occorre tenere conto della promozione e della sensibilizzazione a livello sia nazionale che dell'UE.
48. Il gruppo controllerà almeno una volta al semestre l'attuazione del piano d'azione sulla giustizia elettronica, che dovrebbe eventualmente essere adattato in funzione degli sviluppi in corso.

vi. Cooperazione con gli operatori

49. Gli operatori dovrebbero essere coinvolti nell'attuazione del piano d'azione, in qualità di consulenti o di partner dei progetti che dipendono dalla loro partecipazione o che potrebbero beneficiarne.